

4. Ferma restando l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

Articolo 3

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a detto rilascio.

Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 5

Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del prelievo prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Règlement (EG) n° 1606/94;

Forordning (EF) nr. 1606/94;

Verordnung (EG) Nr. 1606/94;

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/94;

Regulation (EC) No 1606/94;

Règlement (CE) n° 1606/94;
Regolamento (CE) n. 1606/94;
Verordening (EG) nr. 1606/94;
Regulamento (CE) n° 1606/94.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di riduzione del prelievo applicabile:

Exacción reguladora reducida un 60 %;

Nedsættelse af importafgiften med 60 %;

Ermäßigung der Abschöpfung um 60 %;

Μειωμένη εισφορά κατά 60 %;

Levy reduction 60 %;

Prélèvement réduit de 60 %;

Prelievo ridotto del 60 %;

Met 60 % verlaagde heffing;

Direito nivelador reduzido de 60 %.

Articolo 6

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/L.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione